DIRETTIVE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1990

che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(90/623/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica ецгореа.

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE della Commissione (2),

considerando che, secondo le attuali conoscenze tecniche e scientifiche, alcune varietà di avena (Avena sativa) del tipo « avena nuda » appaiono particolarmente adatte all'alimentazione animale;

considerando che è tuttavia difficile produrre sementi di queste varietà che abbiano una facoltà germinativa pari a quella normalmente raggiunta dalle sementi delle altre varietà di avena;

considerando che la Commissione, con la direttiva 88/ 506/CEE (3), ha dichiarato che alla luce dello sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche era opportuno ridurre, per le varietà di avena del tipo · avena nuda ·, la facoltà germinativa minima dall'85 % del seme puro, prevista per l'avena nell'allegato II della direttiva 66/402/ CEE, al 75 %;

considerando che tale riduzione si applicava soltanto fino al 30 giugno 1990 per consentire la raccolta e la valutazione di ulteriori dati tecnici sulle varietà in questione;

considerando che i nuovi dati tecnici hanno mostrato l'opportunità di continuare ad applicare tale riduzione per

un altro periodo limitato, cosi da permettere l'acquisizione e la valutazione di altri dati tecnici relativi a tali varietà:

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al punto 2, parte B, lettera d) dell'allegato II della direttiva 66/402/CEE, la data • 30 giugno 1990 • è sostituita dalla data • 31 dicembre 1992 •.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. (') GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 274 del 6. 10. 1988, pag. 44.